



Comune di  
Milano

Comune di Milano  
DIR. SICUREZZA  
VICE COMANDANTE  
PG 0243832 / 2019  
Del 31/05/2019 16:57:13  
Rep. OR1Co 000025 / 2019  
Del 31/05/2019 17:37:22

Direzione Sicurezza Urbana

**OGGETTO:** Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno all'interno dello Stadio Meazza nei giorni 1°, 2, 6, 7, 11, 12 giugno 2019

## IL SINDACO

**Premesso che:**

nei giorni 1°, 2, 6, 7, 11, 12 giugno 2019 dalle ore 21.00 alle ore 23.30 all'interno dello Stadio Meazza si terranno i concerti di Vasco Rossi per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

**Rilevato che:**

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento;

**Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi;

**Considerato, altresì, che:**

ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;



Comune di  
Milano

Attesa la necessità di garantire che i concerti si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Visto:

il Decreto del Prefetto di Milano del 31 maggio 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 – Area I che per gli eventi musicali indicati in oggetto all'esterno dello Stadio Meazza ha vietato (con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione) la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché la vendita e la somministrazione di superalcolici, sia in forma fissa che ambulante e che tale divieto vige nelle seguenti località:

- P.le Lotto;
- Viale Caprilli;
- Piazzale dello Sport;
- Via Achille;
- Via Tesio;
- Via Harar;
- Piazza Axum;
- Via Piccolomini;
- Via Rembrandt;
- Via Diomede;
- Via Ippodromo;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nei giorni e negli orari interessati dai concerti, misure preventive a tutela delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il Decreto del Prefetto di Milano del 31 maggio 2019 prot. n. 12B.2/2017-011651 – Area I;



Comune di  
Milano

## ORDINA

A partire  
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio "G. Meazza",  
nei giorni:

1° giugno 2019  
2 giugno 2019  
6 giugno 2019  
7 giugno 2019  
11 giugno 2019  
12 giugno 2019

fino  
alle ore 03.00  
del giorno successivo a ciascuna delle date sopra indicate

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello Stadio G. Meazza;
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano alimenti e bevande;
5. visto la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015 negli "Skylounge", negli "Skybox" e nelle "Sale Hospitality" il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali è consentito al loro interno di somministrare bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro. Per questa tipologia di esercizi vige il divieto, anche all'interno dei locali, di somministrare o vendere anche per asporto superalcolici. Altresì è vietato vendere anche per asporto qualsiasi bevanda in bottiglie o in contenitori di vetro e in lattina.



Comune di  
Milano

## ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia nei giorni 1°, 2, 6, 7, 11, 12 giugno 2019 dall'apertura dei cancelli di ingresso allo Stadio G. Meazza fino alle ore 03.00 del giorno successivo a ciascuna delle date indicate e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

*Per* IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Sala

*Ama Scavito*